



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **20:15**, nella **sala consiliare**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>SILQUA PAOLO</u>	X	7	<u>PEZZOTTINI NICOLÒ</u>	X
2	<u>ZANET GIUSEPPE</u>		8	<u>GNUTTI MICHELE ENRICO</u>	X
3	<u>BRESCIANI ENRICO</u>	X	9	<u>CAMPAGNOLI SANTINO</u>	X
4	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X	10	<u>FERREMI ROSA</u>	X
5	<u>BERTENI MATTIA</u>	X	11	<u>BERNARDELLI ROBERTO</u>	X
6	<u>TROMBINI EMANUELA</u>	X			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Paolo Siliqua - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

PREMESSO che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

DATO ATTO che ai sensi:

- del comma 683 dell'articolo 1 della già menzionata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...".
- dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di

conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

CONSIDERATO inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed in particolare all'art. 4, comma 2, risultano applicabili i criteri in esso contenuti in merito all'articolazione della tariffa, il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

RICORDATO come il Comune di Agnosine ha adottato il sistema porta a porta.

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ☐ **Allegato A:** Tariffe TARI anno 2025;
- ☐ **Allegato B:** Listino prezzi forniture bidoni/carrellati anno 2025;

STABILITO che la TARI sia versata in due rate semestrali, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; le scadenze delle rate sono fissate di regola al 31 maggio ed al 30 settembre di ogni anno;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 7 (Consiglieri di maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza Bernardelli, Campagnoli e Ferremi) e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 22 marzo 2024 e valido per il biennio 2024-2025.

3. Di approvare le tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui agli allegati:

- ☐ **allegato A:** tariffe TARI anno 2025;
- ☐ **allegato B:** Listino prezzi forniture bidoni/carrellati anno 2025;

della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Di stabilire che la TARI sia versata in due rate semestrali, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; le scadenze delle rate sono fissate di regola al 31 maggio ed al 30 settembre di ogni anno;

5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.

6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, per l'anno 2025, nella misura del 5%.

7. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

8. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 7 (Consiglieri di maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza Bernardelli, Campagnoli e Ferremi) e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

INTERVENTI E DICHIARAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Relaziona il Sindaco

RESPONSABILE ZANOLA

Sul bonus TARI, siccome è stata pubblicizzata questa introduzione di una riduzione della TARI applicata in base a alcuni parametri ISEE. È stata già pubblicizzata ma in realtà da un punto di vista pratico/organizzativo mancano ancora alcuni tasselli. Di fatto dovrebbe funzionare così: a quella che è la TARI che andiamo ad applicare, quindi ha un montante complessivo poco inferiore di € 260.000,00, € 259.134,00 per l'esattezza, che è quella che va a coprire il 100% del costo del servizio, verrà applicata questa quota in più che verrà stabilita a livello governativo, viene chiamata

tariffa perequativa quindi che verrà distribuita in maniera uniforme su tutte le utenze e con questo quid in più si andrà a finanziare un fondo per andare a ridurre la TARI per chi ha l'ISEE al di sotto di certi valori. Quindi diciamo, è un bonus che però ricade un po' su tutti. Non sono soldi che vengono dati al Comune e il Comune li distribuisce. Semplicemente ci sarà purtroppo, oltre a questo aumento medio del 4,95 dovuto al costo, ci sarà anche questo quid in più, da capire come verrà calcolato e a quanto ammonterà che verrà utilizzato poi. È ancora da stabilire in maniera precisa chi avrà diritto alla riduzione, se sarà solo il valore ISEE se dipenderà dal numero di componenti della famiglia, eccetera. Quindi siamo in attesa anche noi di capire. Ci auguriamo che prima della bollettazione del 31 maggio avremo le informazioni precise per uscire già correttamente con la prima rata.

BERNARDELLI ROBERTO

Ovviamente quelli che non pagano la TARI, anche quella viene stornata?

RESPONSABILE ZANOLA

Diciamo che quello che non paga rimane tra virgolette in schiena al Comune. La bollettazione che viene emessa da Secoval ammonterà complessivamente a questi € 259 che devono coprire il costo da noi sostenuto. Se un cittadino non paga, salvo poi tutte le procedure di cui abbiamo parlato più volte, dal sollecito, raccomandata, fino a arrivare alle ultime fasi del fermo amministrativo sull'auto o pignoramento dello stipendio, restano a residuo attivo del Comune che ci dobbiamo trascinare con un fatto di dover andare a integrare il fondo crediti di valutazione per tutelarci nel caso in cui non si riesca ad introitare. Però di fatto se non entrano in cassa è un problema del Comune, che non viene spalmato sugli altri cittadini.

BERNARDELLI ROBERTO

Ultima cosa. Leggevo listino prezzi forniture bidoni/carrellati anno 2025. Che cosa è questa tabella qui?

RESPONSABILE ZANOLA

Questa è una tabella di quanto la Secoval fa pagare al Comune le forniture del vario materiale che serve per la raccolta differenziata. Bidoni, carrellati per le aziende.

BERNARDELLI ROBERTO

Anche questo rientra nel totale di € 259.000,00?

RESPONSABILE ZANOLA

Sì però viene fatto una tantum quindi credo che poi venga ammortizzato su più anni. Non so di preciso come fa il conteggio Secoval. Però siccome la fornitura viene fatta una volta all'inizio quando si apre l'utenza e poi dura. Quindi il costo viene spalmato sulla base di una durata, 5/10 anni. Comunque non è un costo aggiuntivo ma è già comprensivo nel costo totale del servizio.

BERNARDELLI ROBERTO

Nei € 259.000,00?

RESPONSABILE ZANOLA

Esatto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Siliqua

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lorenzi Alberto

(Sottoscrizione apposta digitalmente)